

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

IL LAVORO CD. “USURANTE”

Lavoro “usurante”: definizione – L’art.1, comma 1, del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, definisce “usuranti” i lavori “*per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee*”.

Il riconoscimento a livello normativo del concetto di “usura da lavoro” rivela la presa di coscienza che il lavoro non è uguale per tutti, che la “vecchiaia” da tutelare non è necessariamente associata all’età anagrafica e, soprattutto, che esistono lavori che, nel tempo, non solo creano aspettative di vita diverse, ma determinano anche differenze nella capacità di lavoro delle quali il sistema previdenziale intende farsi carico, garantendo a tutti i lavoratori, a seconda delle diverse tipologie di lavoro, il diritto ad una condizione di riposo in un soddisfacente stato di salute e ad una sicurezza economica equa.

La letteratura scientifica definisce “usuranti” le attività lavorative “*con caratteristiche di particolare stress energetico o psichico, con modificazioni del bioritmo e turbe della ciclicità/alternanza della veglia e del sonno, con esposizione obbligata e non altrimenti bonificabile a variazioni climatico/ambientali, che esercitano i loro effetti negativi su una popolazione di lavoratori sani e malati con la stessa intensità*” (L. DE ZORZI, *Le problematiche dell’usura e del lavoro usurante tra passato e futuro - Rassegna di medicina legale previdenziale*, n. 1, 1996).

In particolare, l’usura alla quale si riferisce il legislatore è l’usura cd. “patologica”, vale a dire quella che si manifesta in un periodo più breve rispetto a quella fisiologica (criterio temporale) e/o in misura maggiore rispetto alla norma (criterio quantitativo) a causa di dinamiche esterne al normale invecchiamento dell’individuo (G. C. VICINELLI, *Prevenzione e*

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

prepensionamenti per i lavori usuranti - “L’Assistenza sociale”, n. 2, 1998; P. FUCCI, Usura e lavori usuranti - Rassegna di medicina legale previdenziale, n. 2, 2000).

Naturalmente, “usura” e “lavoro usurante” sono due concetti diversi:

- l’usura è la conseguenza di un lavoro usurante e rappresenta un danno biologico concreto ed attuale, rilevabile attraverso un giudizio diagnostico;
- il “lavoro usurante”, invece, rappresenta un danno biologico non ancora attuale, ma futuro; pertanto, qualificare come “usurante” un lavoro implica un giudizio prognostico sulla sua attitudine a produrre una usura patologica.

Lavori usuranti: quali? – Con Decreto Interministeriale n. 208 del 19 maggio 1999, è stato stilato un primo elenco di mansioni usuranti individuate da una commissione tecnico – scientifica composta dai rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori *“in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano”*.

Più precisamente, l’art. 1 del menzionato decreto stabilisce i seguenti criteri per la individuazione delle mansioni usuranti:

- l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
- la prevalenza della mansione usurante;
- la mancanza di possibilità di prevenzione;
- la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
- l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
- l’età media della pensione di invalidità;

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

- il profilo ergonomico;
- l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

L'art. 2 elenca le seguenti mansioni usuranti:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Successivamente, l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, ha integrato l'elenco

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

dei lavori usuranti, ricomprendendovi, in aggiunta a quelle di cui all’art. 2 del DM 19 maggio 1999, le seguenti mansioni:

- a) la conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo;
- b) le lavorazioni notturne a turni, di almeno 6 ore ciascuno e per almeno 64 giorni all’anno, oppure lavorazioni notturne di almeno tre ore nell’intervallo di tempo compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- c) le lavorazioni effettuate in linea a catena nei settori produttivi individuati per mezzo di specifiche voci di tariffa INAIL.

Dunque, per espressa previsione di legge, anche il lavoro notturno, in presenza di precisi parametri quantitativi, rientra tra i lavori usuranti.

Giova ricordare, allora, che è lavoratore notturno ogni lavoratore che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

Il lavoro notturno è considerato usurante quando:

- è svolto per un minimo di 64 giorni all’anno in turni di almeno 6 ore consecutive in cui è compresa la fascia dalla mezzanotte alle 5 del mattino;
- è svolto normalmente ed abitualmente in periodi notturni per almeno 3 ore.

Tutela e benefici – L’appartenenza ad una delle categorie dei lavori usuranti permette l’accesso ad importanti benefici previdenziali, come l’accesso anticipato alla pensione con requisiti agevolati.

Tale beneficio è riconosciuto ai lavoratori addetti a lavori usuranti in presenza di una di queste condizioni:

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

- che abbiano svolto l’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro;
- oppure, che abbiano svolto l’attività usurante per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Occorre, poi, che sia soddisfatto l’ulteriore requisito della “quota”, ovvero la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva, nel rispetto delle soglie minime stabilite annualmente con appositi decreti.

Un ulteriore beneficio discende dal fatto che ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Lavoro usurante e lavoro marittimo – L’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, rimanda alla allegata Tabella A l’individuazione delle “attività particolarmente usuranti di cui al comma 1”, precisando che detta tabella “può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Orbene, la ricordata tabella, nella sua formulazione originaria, annoverava espressamente tra le “attività particolarmente usuranti” anche quella dei “marittimi imbarcati a bordo”, utilizzando una formula ampia ed omnicomprensiva.

Tuttavia, allorquando, come si è già ricordato, è stato adottato il Decreto Interministeriale n. 208 del 19 maggio 1999 recante l’elenco dei lavori cd. “usuranti” - frutto, appunto, del lavoro svolto dalla commissione tecnico – scientifica appositamente istituita – il rimando alla categoria dei lavoratori marittimi è stato eliminato.

Successivamente, benché l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 abbia significativamente ampliato il novero dei lavori usuranti (soprattutto attraverso il rimando *per*

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

relationem alle cd. lavorazioni in linea a catena e alla relativa classificazione INAIL), in esso continua a mancare il benché minimo riferimento al lavoro marittimo e ai lavoratori marittimi.

Il dato è tanto più sorprendente laddove si consideri che sembra oggettivamente indubitabile che nel lavoro marittimo siano riconoscibili modalità di svolgimento della prestazione alle quali il vigente quadro normativo associa la qualificazione di “lavoro usurante”: si pensi, ad esempio, alla conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto, o allo svolgimento di lavoro notturno per i marittimi in servizio su navi commerciali impiegate in rotte transoceaniche, oppure ancora allo svolgimento di mansioni in spazi ristretti in relazione alle normali ed ordinarie attività del personale cd. “di macchina”.

Di recente, con Decreto 5 febbraio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, i “Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne” appartenenti alle Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante (marinai di coperta e operai assimilati: Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo. Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne) sono stati inseriti nell’elenco dei lavori cd. “gravosi” per i quali, a decorrere dall’anno 2019, è previsto l’esonero dall’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici e, quindi, l’accesso anticipato alla pensione (cd. APE sociale).

Tuttavia, l’accesso al beneficio non è associato automaticamente all’appartenenza ad una delle categorie professionali menzionate, ma è subordinato alla condizione che i lavoratori interessati abbiano svolto tali attività per almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Stando così le cose, è evidente la notevole differenza con gli addetti ai lavori usuranti, per i quali, come si è detto, in presenza della cd. “quota” e, cioè, del requisito contributivo ed anagrafico, l’accesso alla pensione anticipata è riconosciuto anche nel caso in cui lo svolgimento

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

dell’attività usurante rappresenti la metà della propria vita lavorativa non si sia protrato fino agli ultimi anni della vita lavorativa (anche come sommatoria di periodi distinti), mentre per i marittimi è indispensabile che si sia protrato o, addirittura concentrato, negli ultimi anni precedenti al pensionamento.

È evidente, allora, che nell’attuale quadro normativo, i lavoratori marittimi non hanno ancora pieno e concreto accesso alle maggiori tutele ed ai benefici riconosciuti alla categoria dei lavoratori usuranti.

Avv. Luca Schettino

Avv. Giulia Lauro